



Via Corradino n. 6

86090 **Santa Maria del Molise** (IS)

Tel. 0865 817134 - fax 0865 817177

E mail comune@comune.santamariadelmolise.is.it

Ufficio Tecnico

PEC comune.tecnico@pec-leonet.it

Prot. n. 649.....

ll. 07.04.2016.....

All' Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Servizi territoriali Campobasso
Viale Regina Elena n. 1
86100 CAMPOBASSO

Oggetto: Immobili dello Stato, siti nel Comune di Santa Maria del Molise, censiti nel N.C.T., al fg. 21 p.la 149 e 408.

Si riscontra la vostra richiesta prot. n. 331 del 30.03.2016, per certificare che le particelle indicate in oggetto, ricadono in zona "E - AGRICOLA" del vigente Programma di fabbricazione di questo Comune e le stesse non sono state percorse dal fuoco.

Si allegano:

- planimetria stralcio catastale del foglio n. 21;
- norme tecniche di attuazione per la zona "E" Agricola.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. *Mariano Bertone*)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE ALLA

ZONA " E " - AGRICOLA

DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 14 ottobre 1994
approvato dalla Giunta Regionale del Molise con delibera n. 3072 del 5 agosto 1996

Sono classificate ZONE " E " tutte le restanti parti del territorio comunale.

Le nuove costruzioni in tale zona sono regolate dalle norme successive distinte per la residenza e per gli annessi (stalle, depositi, ricoveri in genere).

- Ifr (indice fondiario per la residenza) : 0,03 mc/mq;
- Ifa (indice fondiario per gli annessi) : 0,07 mc/mq;
- Hr (altezza massima) : 7,50 ml cioè due piani + seminterrato ove il declivio lo impone;
- Dc (distanza dai confini) : mai minore di 5,00 ml;
- Df (distanza tra corpi di fabbrica) : 1,5 H con minimo 10,00 ml;
- Ic (indice di copertura) : 0,25.

In casi particolari è ammessa la costruzione di fabbricati a confine di terzi previa esibizione di autorizzazione scritta dei confinanti con firme autenticate.

Data la estrema polverizzazione della proprietà fondiaria, ai fini degli indici urbanistici si potrà fare ricorso all' " accorpamento " purché i terreni oggetto dell' accorpamento ricadono nell' agro comunale e gli stessi rimangano ineditabili e vincolati, con atto notarile, da esibirsi prima del rilascio della concessione edilizia. L' accorpamento è consentito per una superficie complessiva non superiore a 10.000 mq comprensiva di quella del lotto su cui si intende edificare.

Nel caso di semplice ristrutturazione e restauro è possibile, nei limiti della volumetria e della sagoma preesistente e su parere della Commissione Edilizia Comunale, il ritattamento interno ed esterno di vecchi fabbricati rurali per abitazione che allo stato attuale risultino parzialmente diroccicati etc.)

Nelle zone agricole " E " immediatamente a contatto con zone di restauro, completamente ed espansione residenziale nonché con quelle sportive, produttive, turistica, per attrezzature e servizi pubblici e l' area di pertinenza del " Mulino ", il distacco tra gli edifici adibiti a stalla e simili dovrà essere non meno di 300 (trecento) ml.

Nella zona " E " potranno essere consentiti impianti produttivi zootecnici, non strettamente dipendenti dal fondo agricolo, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) - lotto minimo : 2.500 mq;
- b) - Ic (indice di copertura) : mai minore di 0,30 mq/mq;
- c) - Dc (distanza dai confini) : mai minore di ml 15,00;
- d) - l' intero volume sarà comprensivo di eventuale ricovero del guardiano (nei limiti di 30 mq);
- e) - per quanto riguarda il colore per le facciate esterne, lo stesso, indicato dal progettista nella relazione tecnica, sarà esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale.
- f) - per quanto non specificatamente indicato nelle presenti norme e nelle tabelle dei tipi edilizi, si rimanda all' art. 18 della L. Regionale n. 17/85;

Altri stabilimenti produttivi, strettamente connessi alla attività agricola e destinati alla trasformazione e conservazione dei prodotti dell' azienda, potranno essere autorizzati in zona " E " su parere conforme della Commissione edilizia Comunale nella osservanza degli indici di cui al comma precedente.

Tutti i locali previsti al piano primo di fabbricati, rurali saranno considerati per uso abitazione; saranno considerati annessi agricoli i locali ai piani terra e seminterrato se non diversamente destinati.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Georg. Mariano Bertone)



Santa Maria
F O
21

